



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente (relatore)
Marco VILLANI	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visti gli articoli 243-bis e quater del Tuel, introdotti dall'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126; visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78;

visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i., con cui è stato approvato il *“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 16/SEZAUT/2012/INPR del 13 dicembre 2012, recante *“Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL commi 1-3)”*;

viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 11/SEZAUT/2013/QMIG del 26 marzo 2013; n. 14/SEZAUT/2013/QMIG del 20 maggio 2013; n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2013; vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/SEZAUT/2018/INPR del 10 aprile 2018, recante *“Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL)”*;

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2021, n. 14/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2021;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12 e, successivamente, rimodulata con il decreto del 31 marzo 2021, n. 2;

vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Chieti n. 153 del 10 dicembre 2012, avente ad oggetto *“Adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale quale prevista e disciplinata dell'art. 243/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 – Provvedimenti”*;

vista la successiva deliberazione del Consiglio provinciale di Chieti n. 8 del 7 febbraio 2013, recante *“Approvazione del piano Pluriennale di riequilibrio ai sensi dell'art. 243-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;

vista l'ulteriore deliberazione del Consiglio provinciale di Chieti n. 47 dell'8 luglio 2013, avente ad oggetto *“Richiesta istruttoria formulata dalla sottocommissione C.S.F.E.L. sul piano di riequilibrio presentato dalla Provincia di Chieti. Deliberazione del 07/02/2013, n. 8 recante: Approvazione del piano pluriennale di riequilibrio ai sensi dell'art. 243-bis del D. L.vo 18/08/2000 n.*

267. *Modifiche ed integrazioni*", successiva alla richiesta istruttoria del Ministero dell'Interno, pervenuta al protocollo di questa Sezione il giorno 11 giugno 2013, prot. n. 1330;

vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 373/2013/PRSP del 25 settembre 2013, con la quale è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario della Provincia di Chieti nei termini descritti nello schema istruttorio con prescrizioni;

vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 168/2017/PRSP del 30 novembre 2017 con la quale la Sezione ha preso atto delle relazioni semestrali sul piano di riequilibrio della Provincia di Chieti illustranti gli andamenti del piano negli esercizi 2015, 2016 e 2017 (primo semestre), rimesse dall'Organo di revisione ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 6, del Tuel;

vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 166/2020/PRSP del 30 luglio 2020 con la quale la Sezione ha preso atto delle relazioni semestrali sul piano di riequilibrio della Provincia di Chieti illustranti gli andamenti del piano negli esercizi 2017 (secondo semestre), 2018 e 2019 (primo semestre), rimesse dall'Organo di revisione ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 6, del Tuel;

esaminate le relazioni semestrali dell'Organo di revisione, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 6, del Tuel, sul piano di riequilibrio, illustranti l'andamento del piano stesso alla data del 31 dicembre 2019 e alla data del 31 dicembre 2020, nonché tutti i relativi atti dell'istruttoria;

esaminata la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2019 della Provincia di Chieti, trasmessa, mediante il sistema applicativo Con.Te, in data 22 febbraio 2021 prot. 1238;

vista la nota istruttoria del 2253, prot. n. 5 marzo 2021, con cui questa Sezione di controllo ha richiesto all'Ente delucidazioni in merito ad alcuni aspetti relativi all'esame del questionario al rendiconto di gestione 2019 redatto dall'Organo di revisione;

vista la nota del 25 marzo 2021, acquisita al prot. n. 2571 e successiva integrazione del 30 marzo 2021, acquisita al prot. 2658, con la quale la Provincia di Chieti ha dato riscontro alla richiesta istruttoria;

vista l'ordinanza del 3 maggio 2021, n. 17 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

richiamato l'art. 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020), relativo all'emergenza epidemiologica COVID-19, secondo cui: *"Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da*

remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge”; nonché l’art. 85, comma 1, dello stesso decreto, in forza del quale “le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti”;

ritenuta la legittimità delle Camere di consiglio da svolgersi mediante collegamento da remoto, ex art. 85, comma 3, lett. e) del citato decreto-legge n. 18 del 2020, ai fini dell’attività di controllo finanziario sugli enti locali di competenza della Sezione, avendo garantito il contraddittorio in forma cartolare con l’Amministrazione interessata e la collegialità della decisione;

visto il decreto n. 139 del 3 aprile 2020 del Presidente della Corte dei conti recante “Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020”;

visto il decreto n. 153 del 18 maggio 2020 del Presidente della Corte dei conti recante “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle Camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”;

udito il relatore, Presidente Stefano SIRAGUSA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Come già ampiamente riferito con precedente pronuncia (deliberazione n. 166/2020/PRSP del 30 luglio 2020), la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera r) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante: “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, costituisce lo specifico strumento previsto per gli enti locali in condizioni di grave squilibrio strutturale, volto a prevenirne il dissesto e a ripristinare gli equilibri finanziari. Difatti, il ricorso alla procedura di riequilibrio è consentito agli enti nei quali sussistono squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario (nel caso in cui le misure previste dagli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate) operando, tuttavia, in un’ottica preventiva volta a impedire una evoluzione della situazione nella più grave forma del dissesto. Tale procedura può trovare applicazione a condizione che non risulti compromessa la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e, nel contempo, che lo squilibrio

finanziario e la massa passiva siano ripianabili nell'orizzonte temporale determinato in base ai criteri di cui all'articolo 243 bis, comma 6, TUEL.

La procedura in questione assegna significative funzioni alla Corte dei conti: la Sezione delle autonomie emana le linee guida e i criteri per l'istruttoria; la Sezione regionale di controllo delibera sull'approvazione o sul diniego del piano; le Sezioni riunite in speciale composizione sono deputate all'accoglimento di eventuali ricorsi. La Sezione regionale di controllo valuta la congruenza del piano, ai fini del riequilibrio, tenendo conto della sostenibilità finanziaria programmata sulla base di previsioni da riscontrare come veritiere e attendibili. La valutazione del piano impone, invero, un giudizio in termini di veridicità e attendibilità delle previsioni che, solo se realmente rappresentative, potranno costituire il presupposto indefettibile per poter formulare compiute conclusioni in ordine alla sostenibilità, in concreto, del percorso di riequilibrio e alla sua effettiva possibilità di realizzazione.

Successivamente, in caso di ritenuta congruità, spetta sempre alla Sezione regionale di controllo il compito di vigilare sull'esecuzione del piano eseguendo, ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), i controlli già previsti dal comma 168 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ora riportati nel testo dell'articolo 148-bis del TUEL, emettendo, all'occorrenza specifica pronuncia.

Nell'attività di controllo sull'implementazione del piano, le Sezioni regionali sono coadiuvate dall'Organo di revisione economico-finanziaria dell'ente territoriale il quale, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 6, del Tuel, è tenuto a trasmettere al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso.

Nel rispetto della normativa che prevede, da parte delle Sezioni regionali di controllo, la vigilanza sulla esecuzione del piano e l'adozione di specifica pronuncia e facendo seguito alle precedenti deliberazioni di questa Sezione, adottate nel corso degli anni, con riguardo all'attività di controllo *in itinere* del piano di riequilibrio finanziario pluriennale della Provincia di Chieti (adottato con deliberazione di Consiglio n. 8 del 7 febbraio 2013, previa adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis, comma 1 del Tuel con deliberazione di Consiglio provinciale n. 153 del 10 dicembre 2012), si è sottoposta ad analisi la relazione dell'organo di revisione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento dei relativi obiettivi intermedi, riguardante il secondo semestre 2019 e, quindi, fino al 31 dicembre 2019.

Posto che il piano di riequilibrio finanziario della Provincia di Chieti, di durata decennale (2013-2022), è condizionato dalla capacità di finanziare e pagare i debiti fuori bilancio, di ripianare il disavanzo di amministrazione derivante da gestioni pregresse e di eliminare l'indebitamento pregresso, al fine di ripristinare la sana gestione finanziaria e atteso, altresì che il raggiungimento di tali obiettivi viene perseguito attraverso diverse misure a suo tempo individuate (utilizzo del fondo di rotazione, risparmi di spesa di personale, razionalizzazione della spesa corrente, riduzione dei costi della politica, incremento delle entrate di parte corrente, messa a reddito del patrimonio immobiliare disponibile, riduzione dell'indebitamento), si osserva, in via preliminare, che l'Organo di revisione ha provveduto all'invio della relazione semestrale al 31 dicembre 2019 in data 16 settembre 2020, acquisita al prot. n. 4378 in pari data, in ritardo rispetto al termine stabilito dal dettato normativo. Analogo comportamento tardivo si riscontra anche in sede di trasmissione della relazione relativa all'anno 2020 (inoltre avvenuto in data 13 febbraio 2021, ed acquisito al protocollo n. 819 del 15 febbraio 2021). La Sezione, al riguardo, richiama l'organo di revisione al rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per l'esame e la contestuale trasmissione delle risultanze semestrali.

Tanto premesso, si rammenta che l'esame dello stato di attuazione dei piani di riequilibrio non è diretto solamente ad una verifica contabile del conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato dall'ente, bensì tende ad analizzare la situazione complessiva con valutazione anche di ogni eventuale elemento sopravvenuto. Occorre, infatti, considerare che la natura previsionale del piano pluriennale, proiettato su un orizzonte temporale necessariamente di lungo termine, richiede che il controllo sulla fase attuativa venga svolto in chiave dinamica, anche sulla base delle risultanze contabili e dei fatti gestionali successivi (Sezioni riunite, in speciale composizione, sentenza n. 2/2015/EL), poiché l'evolversi degli eventi influisce continuamente ed incessantemente sugli equilibri di bilancio (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 34/EL/2014).

In questa prospettiva, deve ritenersi tollerabile lo scostamento dalla programmazione di lieve entità, nonché le alterazioni, anche rilevanti, che non evidenzino, tuttavia, una tendenza negativa, ma siano meramente congiunturali (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 34/2014/EL, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 31/2015/PRSP). Solamente l'eventuale peggioramento del quadro complessivo della situazione finanziaria dell'ente, tale da precludere la realizzazione del percorso di risanamento che costituiva l'obiettivo primario del ricorso alla procedura di riequilibrio

finanziario, può configurarsi come “grave e reiterato” inadempimento degli obiettivi intermedi, con conseguente apertura della fase di dissesto: le relazioni che gli Organi di revisione degli enti ammessi alla procedura di riequilibrio finanziario devono presentare, si pongono, nel quadro normativo, in una cadenza temporale tale da consentire un monitoraggio costante dell’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente, sia in assoluto sia in relazione agli obiettivi intermedi fissati nel piano decennale.

Si precisa che a completamento dell’analisi finanziaria della Provincia di Chieti si è, contestualmente, provveduto all’esame del rendiconto 2019 e del relativo questionario. In tale sede si è reso necessario predisporre una nota (protocollo n. 2253 del 5 marzo 2021) con la quale sono state chieste all’Ente delucidazioni in merito ad alcuni aspetti delle risultanze del rendiconto di gestione 2019. L’Ente con nota del 25 marzo 2021 e successiva integrazione del 30 marzo 2021, acquisite, in pari data, rispettivamente con protocollo n. 2571 e protocollo n. 2658, ha dato riscontro alla richiesta istruttoria.

Nel prosieguo della deliberazione, separatamente per ciascun fattore di criticità, saranno, pertanto, analizzate congiuntamente le risultanze istruttorie e le osservazioni specificamente formulate dalla Provincia di Chieti, riportando le valutazioni finali di questa Sezione di controllo.

1. Esame della situazione finanziaria della Provincia di Chieti al 31 dicembre 2019.

Il Consiglio provinciale di Chieti ha approvato il rendiconto dell’esercizio 2019 con deliberazione n. 13 del 14 luglio 2020, in ritardo rispetto al termine previsto dalla legge, che a causa degli eventi pandemici è stato derogato al 30 giugno 2020.

Riguardo al rendiconto, l’Organo di revisione ha dichiarato, nelle proprie relazioni, di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali, né di aver suggerito misure correttive all’Ente.

La gestione finanziaria della Provincia di Chieti viene esaminata dalla Sezione al fine di individuare eventuali fattori di criticità. Il monitoraggio focalizza l’attenzione sull’andamento dei saldi della gestione di parte corrente e di parte capitale, sia in termini di cassa che di competenza. Tutti questi aspetti, infatti, sono individuati come elementi essenziali per garantire, in modo strutturale, l’equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria, esigenze, queste ultime, particolarmente rilevanti per gli enti ammessi alla procedura di riequilibrio pluriennale. L’esame della documentazione prodotta dall’Organo di revisione e dall’Ente ha consentito di confrontare i dati consuntivi al 31 dicembre 2019 con le previsioni del piano per

la medesima data, al fine di valutare la coerenza tra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato nel corso dell'esercizio in esame.

1.1 La gestione di parte corrente

L'articolo 162 del Tuel, che individua i *"Principi del bilancio"*, come integrato dal paragrafo 9.10 del *"Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio"* (allegato n. 4/1, d.lgs. n. 118/2011), stabilisce che la situazione corrente debba essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge e, dal 2015, quelle indicate nel *"Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"* (allegato n. 4/2, d.lgs. n. 118/2011).

In particolare, l'articolo 162, comma 6, del Tuel recita: *"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità"*.

In coerenza con quanto sopra, l'articolo 1, commi 820 e seguenti, della richiamata legge n. 145 del 2018, prevede che *"A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"* Detti enti ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

In proposito, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. Per l'esercizio 2019 l'applicazione dei valori W1, W2 e W3 è effettuata a titolo conoscitivo.

Nella tabella che seguono si riportano gli equilibri di parte corrente della Provincia di Chieti, relativi all'esercizio 2019 e si evidenziano gli scostamenti rispetto alle previsioni del piano per i medesimi esercizi.

Tabella n. 1 - Equilibrio di parte corrente.

	Rendiconto	Piano di riequilibrio	Scostamento
	2019	2019	
Entrate Titolo 1	29.113.726	25.503.500	3.610.226
Entrate Titolo 2	8.557.027	8.875.272	-318.245
Entrate Titolo 3	3.913.988	1.460.247	2.453.741
Totale Titoli 1,2,3 (A)	41.584.741	35.839.019	5.745.722
Spese Titolo 1 (B)	28.764.195	30.691.642	-1.927.447
Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari (C)	4.723.795	5.147.377	-423.582
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata (D)	1.458.043		1.458.043
Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa (E)	1.004.638		1.004.638
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE (F=A-B-C+D-E)	8.550.156	0	8.550.156
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TUEL			

Utilizzo di avanzo di amministrazione per spese correnti (+) / Copertura disavanzo (-) (G)	172.888	0	172.888
RISULTATO DI PARTE CORRENTE - O1 (H=F+G)	8.723.044	0	8.723.044
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N (I)	2.104.935	0	2.104.935
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (L)	409.660	0	409.660
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE - O2 (M = H-I-L)	6.208.449	0	6.208.449
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (-) (N)	912.679	0	912.679
EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE - O3 (M-N)	5.295.770	0	5.295.770

Fonte: Elaborazione della sezione su dati BDAP e schema istruttorio del piano di riequilibrio.

Dall'analisi delle tabelle su riportate si osserva che l'Ente, nel 2019, registra un saldo positivo in relazione ai nuovi parametri O1, O2 e O3 (rispettivamente euro 8.723.044, euro 6.208.449 ed euro 5.295.770).

Si rileva, per l'esercizio 2019, il mancato inserimento, nel prospetto di verifica degli equilibri, della quota annuale di ripiano dell'extradeficit scaturito dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui.

Nella precedente deliberazione, relativa al controllo dei rendiconti 2016, 2017 e 2018, l'Ente ha chiarito che: *"In riferimento all'equilibrio di parte corrente 2018, nel precisare che l'ente non ha adottato specifico atto in tal senso, si dà conferma dell'implicito e anticipato rientro dal disavanzo tecnico derivante dal riaccertamento straordinario 2015, come si evince dai risultati di amministrazione dei rendiconti 2017 e 2018. Stante il rientro anticipato di tale disavanzo tecnico, lo stesso non è stato applicato a partire dal bilancio di previsione esercizio 2018. Si evidenzia che il rientro complessivo dal disavanzo si è consolidato negli anni, anche con accantonamenti finanziari significativi, nonostante il persistere dei ben noti tagli finanziari da parte dello Stato al comparto delle province, susseguenti alla riforma di cui alla L. 56/14, che hanno complicato la gestione amministrativa di tutti gli Enti del comparto stesso"*.

Al riguardo questa Sezione osserva che, ferma restando per l'Ente la possibilità di rivedere il piano di recupero del disavanzo, occorre l'adozione di uno o più atti di segno contrario rispetto all'originaria decisione del piano, quali una delibera consiliare - corredata dal parere dell'Organo di revisione - da cui emerga l'avvenuto recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario, con espressa indicazione delle fonti e delle entrate utilizzate per la copertura, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015, prima di poter procedere al mancato inserimento, nel

prospetto di verifica degli equilibri, della quota annuale di ripiano dell'extradeficit scaturito dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui.

Ciò posto, si richiede all'Ente di trasmettere alla Sezione l'atto formale attestante la verifica dell'avvenuto anticipato ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario (con indicazione delle relative fonti di copertura), secondo le modalità sopra descritte.

Rispetto all'esercizio 2018, si riscontra un aumento degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata (che passano da euro 40.100.036 del 2018 ad euro 41.584.741 del 2019) e una diminuzione degli impegni assunti sul titolo 1 (che passano da euro 32.651.681 del 2018 ad euro 28.764.195 del 2019).

Dall'analisi del nuovo prospetto degli equilibri emerge che sono state stanziare in bilancio d'esercizio somme accantonate o vincolate nel rendiconto dell'esercizio precedente (rispettivamente euro 2.104.935 ed euro 409.660). Tra i rendiconti di gestione 2018 e 2019 si è verificato un aumento degli accantonamenti per euro 912.679.

Relativamente agli obiettivi del piano di riequilibrio pluriennale si rileva che, gli accertamenti di parte corrente registrano un differenziale positivo rispetto alle previsioni del piano per euro 5.745.722 dovuto principalmente ai saldi del titolo 1 (euro 3.610.226) e del titolo 3 (euro 2.453.741). Tali miglioramenti permettono di neutralizzare gli effetti contrari del titolo 2 (recante un differenziale negativo per euro 318.245).

La Provincia di Chieti ha, inoltre, rimborsato prestiti per importi inferiori rispetto a quelli previsti nel piano di rientro per euro 423.582.

Sul fronte delle entrate, si evince che quelle correnti sono costituite per il 70,01 per cento dal titolo 1 (euro 29.113.726), per il 20,58 per cento dal titolo 2 (euro 8.557.027) e per il 9,41 per cento dal titolo 3 (euro 3.913.988). La tenuta degli equilibri del bilancio si fonda essenzialmente su tali entrate, ed in particolare sugli incassi effettivi. La capacità di riscossione delle entrate proprie costituisce, quindi, un elemento basilare per consentire all'Ente la sostenibilità degli equilibri di bilancio.

Tabella n. 2 - Incassi delle entrate correnti

ENTRATE PER TITOLI	Accertato	Incassato	% incassato su accertato
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	29.113.726	26.131.749	89,76
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.557.027	6.716.716	78,49
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.913.988	3.407.287	87,05

TOTALE	41.584.741	36.255.752	87,19
---------------	-------------------	-------------------	--------------

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati delle relazioni semestrali dell'Organo di revisione

Osservando la tabella, si riscontra un significativo grado di riscossione dei titoli 1 e 3 ed una percentuale più bassa nel titolo 2, dove sono allocati i trasferimenti ricevuti dalle altre pubbliche amministrazioni.

Sul versante della spesa, gli impegni di parte corrente confermano il *trend* in diminuzione, già evidenziato nella precedente pronuncia di questa Sezione e - per la prima volta - si registra un livello inferiore a quello previsto nel piano (euro 1.927.447, cfr. tabella 1).

Nella tabella di seguito riportata si evidenzia che una percentuale degna di rilievo pari, rispettivamente, al 37,94 nel 2016, al 38,97 nel 2017 e al 27,18 nel 2018 è rappresentata dal contributo di finanza pubblica ai sensi del d.l. n. 66 del 2014 e della legge n. 190 del 2014.

Tabella n. 3 - Impegni della spesa corrente

SPESE PER TITOLI	2016	2017	2018	2019
Titolo 1 - Spese correnti	39.267.734	37.824.430	32.651.681	28.764.195
di cui contributo alla finanza pubblica FDL 66/14 e L. 190/14	14.900.195	14.739.415	8.873.632	7.544.142
SPESA CORRENTE NETTA	24.367.539	23.085.015	23.778.049	21.220.053

Fonte: Relazioni semestrali dell'Organo di revisione

L'Organo di revisione, nella relazione al II semestre 2019 sul piano di riequilibrio finanziario comunica che: *"l'Ente dimostra di avere programmato o già adottato politiche di riduzione della spesa, per il periodo del piano, al fine di ottenere un decremento percentuale significativo delle spese correnti. Si deve evidenziare che la principale spesa corrente dell'Ente è quella del contributo alla finanza pubblica di cui al DL 66/14 e L. 190/14. Confrontando i dati netti della spesa corrente, come da tabella che segue, la riduzione percentuale della spesa rispetto al 2016 è pari al 12,9%"*.

Nelle tabelle che seguono la spesa corrente dell'Ente è analizzata con riferimento alla sua natura e, quindi, classificata per macroaggregati.

Tabella n. 4 - Spese correnti.

SPESA PER MACROAGGREGATI	Importo	%
Redditi da lavoro dipendente	5.898.966	20,51
Imposte e tasse a carico dell'Ente	586.267	2,04
Acquisto di beni e servizi	10.207.641	35,49
Trasferimenti correnti (al netto del contributo alla finanza pubblica)	132.481	0,46

Trasferimenti correnti (comprensivo del contributo alla finanza pubblica)	7.544.142	26,23
Interessi passivi	3.517.101	12,23
Rimborsi e poste per correttivi delle entrate	6.052	0,02
Altre spese correnti	871.545	3,03
TOTALE	28.764.195	100,00

Fonte: Relazioni semestrali dell'Organo di revisione

Dai dati riportati nelle tabelle emerge, come già osservato per il triennio 2016-2018 analizzato nella precedente deliberazione di questa Sezione, n. 166/2020/PRSP, che il contributo di finanza pubblica rappresenta una voce che influisce in maniera assai rilevante sul totale della spesa corrente (26,23 per cento).

Nella relazione dell'Organo di revisione, in merito alla macrovoce "Redditi da lavoro dipendente", si legge che: "Per quanto riguarda la spesa di personale, Ai sensi dell'art.1, commi 557 e 557-quater della L.296/2006, il limite di spesa del personale, al netto delle componenti escluse, da rispettare per l'anno 2019 è pari al valore medio del triennio 2011/2013. Per il 2019 tale limite è stato rispettato ... L'ente ha rispettato il vincolo relativo alla spesa del personale di € 5.803.964,22 per l'anno 2019, perché inferiore al limite di spesa del triennio 2011/2013. La spesa del personale per l'esercizio 2019 - determinata come sopra per € 5.803.964,22 si riferisce a n. 146 dipendenti presenti al 31.12.2019, compreso il segretario generale, i dirigenti e il pro quota dei nuovi assunti, considerando che i presenti al 01.01.2019 erano n. 141, significa che il numero dei dipendenti, tra cessazioni avvenute, a seguito di collocamenti a riposo e nuove assunzioni si è incrementato di n. 5 unità".

L'Organo di revisione, quanto alla spesa per il personale, nella relazione al rendiconto, comunica che l'Ente ha rispettato i limiti, anche riguardo alle disposizioni previste dall'art. 9, comma 28, d.l. n. 78 del 2010 in materia di contratti a tempo determinato.

Durante l'esercizio 2019 l'Ente ha provveduto ad assunzioni a tempo indeterminato che, ai sensi del comma 845 dell'articolo unico della legge n. 205 del 2017 sono state destinate prioritariamente alle attività in materia di viabilità e edilizia scolastica.

La Sezione rileva, altresì, che la Provincia rispetta i limiti di spesa per studi, consulenze e formazione nonché per acquisti di autovetture.

Si segnala, infine, che non vi sono state spese di rappresentanza così come previsto, per il comparto delle province, con l'articolo 1, comma 420, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Di seguito si osservano, poi, i pagamenti di competenza relativi alla spesa corrente nel 2019.

Tabella n. 5 - Pagamenti

SPESE CORRENTI	Impegni di competenza	Pagamenti di competenza	% pagamenti su impegni
Anno 2019	28.764.195	18.561.160	64,53

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati estrapolati da BDAP

L'andamento dei pagamenti in conto competenza evidenzia una discreta capacità dell'Ente di far fronte ai propri debiti. La misura dei pagamenti rispetto agli impegni, infatti, è pari al 64,53 per cento in linea con il valore del 63,92 per cento rilevato nel 2018.

In riferimento alle spese del titolo 4, relative agli oneri sostenuti nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferite ai prestiti contratti, la Provincia di Chieti evidenzia i valori riportati nella tabella che segue.

Tabella n. 6 - Spese

TITOLO 4	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso di mutui e finanziamenti a medio lungo termine	TOTALE
ANNO 2019	2.590.559	2.133.236	4.723.795

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati estrapolati da BDAP

1.2. La gestione di parte capitale

Il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" (allegato n. 4/1, d.lgs. n. 118/2011), al paragrafo 5.3, precisa che, oltre all'equilibrio di parte corrente, il bilancio di previsione deve indicare l'equilibrio in conto capitale, in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento (costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in conto capitale e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili).

Nelle tabelle che seguono si riportano la composizione dell'equilibrio di parte capitale e di quello complessivo nell'esercizio in esame.

Preliminarmente si ricorda, come anche chiarito dalla Provincia, nella nota di riscontro propedeutica all'esame dei rendiconti 2016, 2017 e 2018, che il piano di riequilibrio pluriennale, approvato in proprio favore, non prevedeva nello schema istruttorio obiettivi di parte capitale ma solo obiettivi di parte corrente.

Tabella n. 7 - Equilibrio di parte capitale. Esercizio 2019

	Rendiconto
Entrate Titolo 4	23.593.335
Entrate Titolo 5	0
Entrate Titolo 6	0
Totale Titoli 4,5,6 (A)	23.593.335
Spese Titolo 2 (B)	18.288.145
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata (C)	11.070.881
Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa (D)	13.227.173
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE (E=A-B+C-D)	3.148.898
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TUEL	
Utilizzo di avanzo di amministrazione per spese c/capitale (F) *	5.600.685
RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE - Z1 (G=E+F)	8.749.584
Risorse accantonate di parte c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N (H)	0
Risorse vincolate di parte c/capitale nel bilancio (I)	11.261.485
EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE - Z2 (L = G-H-I)	-2.511.901
Variatione accantonamenti di parte c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (M)	3.623
EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE C/CAPITALE - Z3 (N = L-M)	-2.508.278

Fonte: Elaborazione della sezione su dati BDAP e schema istruttorio del piano di riequilibrio.

Tabella n. 8 - Equilibrio complessivo. Esercizio 2019

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
Avanzo di competenza W1 (O1 + Z1)	8.723.044	8.749.584	17.472.628
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	2.104.935	0	2.104.935
Risorse vincolate nel bilancio	409.660	11.261.485	11.671.145
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	6.208.449	-2.511.901	3.696.548
Variatione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	912.679	3.623	909.056
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	5.295.770	-2.508.278	2.787.492

Fonte: Elaborazione della sezione su dati BDAP e relazione semestrale dell'Organo di revisione.

Dall'analisi della tabella n. 9 emerge un saldo positivo (per euro 5.305.190) tra le entrate in conto capitale e le correlate spese che riesce ad ammortizzare il saldo negativo (pari ad euro 2.156.292) tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e quello allocato nella spesa.

L'Ente presenta un risultato di competenza Z1 positivo per euro 8.749.584 grazie anche all'applicazione dell'avanzo di euro 5.600.685.

Con lo stanziamento delle risorse vincolate in bilancio e con le variazioni effettuate in sede di rendiconto (rispettivamente: euro 11.261.485 ed euro 3.623), l'Ente registra valori di Z2 e Z3 negativi (euro 2.511.901 ed euro 2.508.278).

In ossequio alle misure di risanamento adottate con il piano di riequilibrio pluriennale, la Provincia di Chieti prosegue nell'attività di dismissione del patrimonio immobiliare disponibile secondo il piano di alienazione adottato con deliberazione di Consiglio n. 3 del 2015.

Come comunicato dall'Organo di revisione nella relazione semestrale sul piano di riequilibrio al 31 dicembre 2019, l'Ente ha registrato entrate da alienazioni per euro 3.962.

Circa l'operazione posta in essere, la Provincia ha chiarito che *“i crediti da alienazione, pari a euro 3.962,00 sono stati riscossi sul capitolo di entrata 01051401 con sfondamento dello stesso in quanto privo di stanziamento. Di conseguenza il medesimo importo non è stato accantonato sul corrispondente capitolo di parte spesa, bensì inserito tra le voci di avanzo destinato nell'ambito del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 e destinato a finanziare la spesa di investimento del bilancio di previsione 2020, a seguito dell'approvazione del rendiconto. In considerazione del suo esiguo valore, l'Ente non ha potuto destinare il 10% delle risorse nette alla riduzione del debito da n. 69 (convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), come modificato dall'art. 7, comma 5 del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 (convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 125)”*.

Si raccomanda, per le future dismissioni, di prestare maggiore attenzione alla fase previsionale, nel rispetto dei principi contabili.

1.3. Il risultato di amministrazione

Nella tabella che segue, estratta dalla BDAP, si riporta il risultato di amministrazione della Provincia di Chieti nell'esercizio 2019.

Tabella 9 - Evoluzione del risultato di amministrazione

Anno 2019	
Fondo cassa al 1° gennaio	28.346.644
Riscossioni	70.418.616
Pagamenti	59.253.218
Saldo di cassa al 31 dicembre	39.512.042
<i>Pagamenti azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre</i>	0
Fondo di cassa al 31 dicembre	39.512.042

Residui attivi	33.005.713
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	
Residui passivi	17.796.300
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.004.638
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	13.227.173
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	40.489.643
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	3.514.879
Fondo anticipazioni liquidità d.l. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0
Fondo perdite società partecipate	0
Fondo contenzioso	1.970.766
Altri accantonamenti	12.962.309
<i>Totale parte accantonata</i>	18.447.954
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.880.450
Vincoli derivanti da trasferimenti	12.623.566
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.582.073
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0
Altri vincoli	0
Totale parte vincolata	17.086.089
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	751.272
Totale parte disponibile	4.204.328

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP e relazioni dell'Organo di revisione.

Come si evince dalla tabella su riportata, l'Ente chiude l'esercizio 2019 con un risultato di amministrazione pari ad euro 40.489.643 in sensibile aumento rispetto a quello dell'esercizio precedente (euro 27.610.120). Tale miglioramento ha garantito un aumento sia degli accantonamenti (da euro 15.506.851 dell'esercizio 2018 ad euro 18.447.954 dell'esercizio in esame) che dei vincoli (da euro 9.393.837 ad euro 17.086.089) con un decremento della parte destinata agli investimenti (da euro 1.429.773 ad euro 751.272).

La quota disponibile cresce nel biennio 2018 - 2019 da euro 1.179.659 ad euro 4.204.328.

Gli accantonamenti specifici riguardano il fondo crediti dubbia esigibilità (euro 3.514.879 con un aumento di euro 1.189.236 rispetto all'esercizio precedente) e il fondo contenzioso (euro 1.970.766 con una variazione positiva per euro 418.000).

La voce “altri accantonamenti” (pari ad euro 12.962.309) risulta composta dai seguenti fondi:

- euro 7.086.723 a titolo fondo esiti sentenza Swap;
- euro 1.319.234 in materia trasporto disabili – rimborso decreto ingiuntivo n. 18/2019;
- euro 61.257 a titolo di rinnovo CCNL;
- euro 4.495.095 a titolo di fondo di rotazione ex art. 243 bis Tuel.

Nell’esercizio in esame, si osserva l’utilizzo di avanzo di amministrazione secondo le modalità riportate nella tabella che segue.

Tabella 10 – Avanzo applicato nell’esercizio

APPLICAZIONE AVANZO	2019
SPESA CORRENTE	172.888
-di cui derivante da parte accantonata	172.888
SPESA IN CONTO CAPITALE	5.600.685
-di cui derivante da parte vincolata	4.878.597
-di cui derivante da parte destinata	722.088
TOTALE AVANZO UTILIZZATO	5.773.573

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati del questionario al rendiconto.

1.4. Il fondo crediti di dubbia esigibilità

La disciplina dell’armonizzazione contabile impone, in sede di rendiconto, l’obbligo di accantonare, nell’avanzo di amministrazione, il fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 3.3). Tale obbligo impedisce l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione, costituita da una percentuale dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, per finanziare spese esigibili fino all’effettiva riscossione del credito. La Sezione delle autonomie, con la deliberazione del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, ha, infatti, chiarito che si tratta di “un fondo rischi finalizzato a tutelare l’ente impedendo l’utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili”. L’adeguata quantificazione del FCDE, quindi, è fondamentale per preservare l’Ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

L’accantonamento al FCDE della Provincia di Chieti ha subito la seguente evoluzione:

Tabella 11 - Andamento del fondo crediti di dubbia esigibilità

	ALL'1.1.2015	2015	2016	2017	2018	2019
RENDICONTO DELLA GESTIONE	3.821.829	3.310.093	2.031.139	2.231.313	2.325.643	3.514.879

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Sirtel e BDAP.

Preliminarmente si osserva che la Provincia ha adottato, ai fini della quantificazione del FCDE, il metodo ordinario.

Relativamente alla quantificazione dell'accantonamento a FCDE, in base ai dati estrapolati da BDAP, emerge che l'Ente ha suddiviso l'importo di euro 3.514.879 tra i vari titoli di entrata nel seguente modo:

- Titolo 1, tipologia 101, *"Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa"* per euro 1.604.366 pari al 45,64 per cento dell'importo totale;
- Titolo 3, tipologia 100, *"Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni"* per euro 1.673.577 pari al 47,61 per cento dell'importo totale;
- Titolo 3, tipologia 500 *"Rimborsi e altre entrate correnti"* per euro 236.936 pari al 6,74 per cento dell'importo totale.

Dall'analisi della relazione tecnica della gestione finanziaria emerge che l'importo del fondo è determinato dalle seguenti voci di entrata:

- 45,65 per cento dal tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA);
- 8,65 per cento da fitti arretrati da parte del Comune di Chieti;
- 38,96 per cento dalla gestione del patrimonio;
- 6,65 per cento da proventi diversi del servizio entrate;
- 0,09 per cento da proventi diversi dell'ufficio tecnico.

Alla luce del quadro sopra riportato si raccomanda di attuare un diligente monitoraggio degli accantonamenti e della loro congruità e di darne adeguata motivazione, in special modo per la consistenza del FCDE, la cui corretta quantificazione è fondamentale per preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

1.5. La gestione della liquidità

La gestione finanziaria dell'Ente è analizzata con riferimento ai flussi di cassa ed ai relativi saldi, nonché all'eventuale utilizzo degli strumenti dell'anticipazione di tesoreria e/o liquidità.

Nella tabella che segue si riporta la determinazione del fondo cassa dell'Ente con l'indicazione della quota vincolata.

Tabella 12 - Gestione di cassa

Anno 2019	
FONDO CASSA INIZIALE (A)	28.346.644
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	28.208.851
TITOLO II - Trasferimenti correnti	10.461.617
TITOLO III - Entrate extratributarie	4.730.524
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	21.237.834
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	261.347
TITOLO VI - Accensione prestiti	0
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	5.518.444
TOTALE ENTRATE (B)	70.418.616
TITOLO I - Spese correnti	30.125.901
TITOLO II - Spese in conto capitale	19.499.753
TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie	0
TITOLO IV - Rimborso prestiti	4.723.795
TITOLO V - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0
TITOLO VII - Spese per conto terzi e partite di giro	4.903.770
TOTALE SPESE (C)	59.253.218
FONDO CASSA FINALE (D= A+B-C)	39.512.042
<i>di cui vincolato</i>	15.811.528

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP e Relazioni dell'Organo di revisione.

Preliminarmente si osserva che la provincia di Chieti, come già in precedenza, non ricorre ad anticipazione di tesoreria.

Dall'esame della tabella si evince il fondo di cassa è positivo per euro 39.512.042 e che lo stesso ha un incremento rispetto a quello iniziale (pari ad euro 28.346.644).

L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto, comunica la presenza di fondi vincolati per euro 15.811.527. In merito a tale quantificazione si riscontra positivamente come le azioni poste in essere nell'anno 2018 (*"Nel corso dell'esercizio 2018 però si è provveduto, con il Decreto del Presidente n. 12 del 18 gennaio 2018, a rideterminare la giacenza della cassa vincolata, analizzando tutti gli ordinativi di incasso e pagamento dal 2015 al 2017"*) hanno risolto la problematica circa la reale consistenza della cassa vincolata.

Si osserva, poi, che nell'esercizio 2019 l'Ente ha rimborsato al Ministero dell'interno la quota annua pari ad euro 172.888 "importo che viene prelevato dall'avanzo accantonato a tale scopo nel rendiconto di ogni esercizio finanziario".

1.6. Capacità e sostenibilità dell'indebitamento

L'analisi della capacità di indebitamento è un elemento fondante nella valutazione della gestione finanziaria dell'Ente, sia sotto il profilo del rispetto dei vincoli imposti dalla normativa sia dal punto di vista, più sostanziale, degli effetti che l'esposizione debitoria può determinare sull'equilibrio del bilancio, tenuto conto dell'incidenza della rata dei prestiti sulle entrate correnti, così come prima indicato nell'analisi degli equilibri di bilancio. La provincia di Chieti, nel 2013, ha avuto accesso al fondo di rotazione, pertanto, ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 9, lettera d), del Tuel, non può contrarre nuovi mutui per tutta la durata del piano, ad eccezione di quanto previsto dal comma 8, lettera g) del medesimo articolo, il quale dispone che l'Ente: "può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, (...)".

Nella tabella che segue si riporta l'andamento complessivo dello stock d'indebitamento dell'annualità in esame, con la percentuale di indebitamento ai fini della verifica del rispetto del limite di indebitamento ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Tuel).

Tabella 13 - Evoluzione indebitamento

	2019
Indebitamento iniziale	117.262.057
Nuovo indebitamento	0
Rimborsi mutui effettuati nell'anno	4.723.795
Indebitamento al 31.12	112.538.262
Quota interessi passivi nell'anno	3.004.095
% su entrate correnti	6,92%

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati dei questionari ai rendiconti.

Dall'esame della tabella emerge un valore del limite di indebitamento, ai sensi dell'art. 204 del Tuel, pari al 6,92 per cento in ulteriore diminuzione rispetto al 9,09 per cento registrato nell'esercizio 2018. Si ricorda, che nel biennio 2016-2017, non è stato rispettato il limite di indebitamento nonostante che "dal 2010 l'ente non sottoscrive nuovo indebitamento ma, al limite, ha provveduto al diverso utilizzo di mutui già concessi".

Si riscontra, ulteriormente, lo sfioramento dell'indicatore P4. La "Sostenibilità dei debiti finanziari", è verificata ponendo al numeratore gli impegni per interessi passivi (al netto degli

interessi di mora e degli interessi per anticipazioni prestiti) ai quali vanno sottratti gli accertamenti per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche e sommati i trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti e per cancellazione di debiti dell'amministrazione; al denominatore, invece, sono posti gli accertamenti dei titoli 1, 2 e 3. Il limite massimo del rapporto, per le province, è pari al 15 per cento mentre l'Ente ha registrato un valore pari al 20 per cento.

Dall'analisi della relazione tecnica al rendiconto emerge che: *“stante la situazione di criticità dell'Ente e la condizione di adesione al piano pluriennale di rientro finanziario l'Ente non contrarrà comunque nuovo indebitamento nel triennio 2020-2022. Inoltre l'indicatore finanziario di deficitarietà strutturale sulla sostenibilità dei debiti finanziari dell'Ente – dato nel nostro caso dal rapporto tra il rimborso prestiti (parte interesse + parte capitale) e le entrate correnti, sulla base dei dati previsionali, si attesta nel triennio sul 19% e deve rientrare entro la soglia di legge del 15%, ossia il debito complessivo scendere di circa 25 milioni di euro. Per poter ripristinare una sana gestione del debito dell'Ente occorrerà eventualmente procedere a una sua estinzione anticipata, valutando attentamente l'incidenza delle eventuali penali applicate da CDP, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge di Bilancio dello Stato 2020. Con la situazione attuale, il rientro del parametro è prevedibile avvenga in circa 6 - 7 anni”*.

Si sollecita, nuovamente, l'Ente ad attivare le necessarie azioni al fine di riportare l'indice al di sotto della soglia normativa di riferimento, considerando che lo sfioramento di anche solo un parametro, ma ripetuto nel tempo, pur non determinando una situazione di deficitarietà strutturale, denota difficoltà di gestione, che potrebbe sfociare in più gravi squilibri di bilancio.

Dall'analisi del questionario al rendiconto 2019, si riscontra che l'Ente ha effettuato un'operazione di rinegoziazione di mutui.

In nota istruttoria sono stati chiesti chiarimenti e l'Ente ha evidenziato che *“La rinegoziazione dei mutui MEF proposta dalla CDP, cui ha aderito la Provincia nel mese di ottobre 2019, aveva l'intento di ridurre il tasso di interesse dal 5,254% al 1,340% su un debito rinegoziabile composto da 96 finanziamenti per un totale di euro 20.628.948,08. La stessa, mantenendo invariata la durata dei prestiti, ha comportato un significativo risparmio in termini di interessi a fronte di un aumento della sorte capitale per i primi anni di rimborso, senza peraltro pregiudicare il permanere dell'economicità della rinegoziazione, stimata in oltre nove milioni di euro come si evince dal piano di ammortamento a rata costante pre e post rinegoziazione allegato. In particolare si è avuta una riduzione della rata, pari a 521.099,02 euro data dalla differenza della variazione delle quote interessi (diminuzione) e della quota*

capitale (aumento). Le economie che a fine esercizio si sono generate a seguito della rinegoziazione, non hanno finanziato alcuna spesa, pertanto sono confluite interamente nell'avanzo libero del risultato di amministrazione 2019. Nell'esercizio 2020 le medesime economie sono state impiegate solo per finanziare parte della spesa in conto capitale che l'ente ha disposto per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade e sugli edifici scolastici di propria competenza".

In merito a tale aspetto, come già precedentemente detto, si evidenzia che la Provincia di Chieti ha aderito alla possibilità di rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti negli esercizi 2016 e 2017.

Relativamente alle operazioni di rinegoziazione dei mutui e all'utilizzo delle economie derivante da tali operazioni, come già sottolineato con deliberazione della Sezione n. 168/2017/PRSP e n. 166/2020/PRSP, si ricorda la necessità di rispettare il principio di prudenza, più volte sottolineato dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sezione controllo Piemonte n. 190/2014 e Toscana n. 27/2011).

1.7. Strumenti di finanza derivata

In riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 11, comma 6, lett. k), del d.lgs. n. 118 del 2011, relative agli obblighi di illustrazione degli impegni e degli oneri derivanti da contratti per l'utilizzo di strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, si segnala che la Provincia di Chieti ha fatto ricorso a contratti relativi a strumenti finanziari derivati, come riportati nella tabella che segue.

Tabella 14 - Strumenti di finanza derivata

Tipo	N.	Data inizio	Data fine	Capitale nozionale
Collar Swap (BNL)	3102134	15.10.2004	31.12.2020	29.983.610,03
Interest Rate Collar (BNL)	3038449	09.01.2006	29.12.2023	13.400.000,00
Interest Rate Collar (BNL)	3037572	09.01.2006	31.12.2024	13.737.000,00
Interest Rate Collar (UBM)	468706UB	31.12.2005	31.12.2023	13.400.000,00
Interest Rate Collar (UBM)	468707UB	31.12.2005	31.12.2024	13.737.000,00

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati della relazione tecnica al rendiconto 2016 dell'Ente.

Dall'analisi della relazione tecnica della gestione finanziaria emerge che "allo stato attuale, l'Ente non ha attivi strumenti finanziari derivati, in quanto con sentenza tribunale di Milano 6001/2016 pubblicata il 13/5/2016 (UNICREDIT) rg 19250/2014 e sentenza tribunale di Chieti 894/2016 (BNL spa) pubblicata il 29/12/2016 rg 2644/13 contro BNL è 112 stata dichiarata la nullità dei contratti all'epoca stipulati. Le banche hanno proposto appello. Con sentenza n. 628/2019 pubbl. il 13/02/2019 RG n. 3770/2016 Repert. n. 753/2019 del 13/02/2019 la LA CORTE D'APPELLO DI

MILANO - SEZIONE PRIMA CIVILE ha respinto l'appello proposto da UNICREDIT BANK AG avverso la sentenza n.6001/2016 del Tribunale di Milano e la sentenza è diventata definitiva".

In merito all'evoluzione del contenzioso in essere con B.N.L. s.p.a., l'Ente ha così riferito: "Con sentenza di 1° grado il Tribunale di Chieti ha dichiarato la nullità dei due contratti swap sottoscritti dalla Provincia il 9.1.2006, condannando la BNL sia al rimborso dei flussi medio tempore generati dai due derivati, che delle commissioni implicite accertate in ordine agli ulteriori contratti swap firmati il 16.7.03 ed il 15.10.04. Ha invece ritenuto prescritti i crediti (sempre per rimborso commissioni implicite) relativi agli altri derivati sottoscritti in date antecedenti. Per l'effetto BNL è stata condannata al rimborso di € 2.028.713,28 oltre interessi e spese di giudizio. Avverso la suddetta sentenza e per la sua totale riforma, BNL ha proposto appello dinanzi la Corte di Appello di L'Aquila (R.G. 1166/2017). La Provincia di Chieti, a sua volta, ha proposto appello incidentale per la riforma della sentenza nel capo in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione, domandando la condanna della Banca al rimborso dell'ulteriore somma di € 817.902,24 oltre interessi.

Allo stato attuale, causa rinvii a seguito emergenza sanitaria da COVID 19, la causa è stata trattenuta in decisione, sono state depositate le memorie conclusionali e le repliche e si è quindi in attesa del deposito della sentenza.

Si ha ragione di confidare nella conferma della sentenza di 1° grado quanto alla nullità dei due derivati firmati il 9.1.2006, atteso anche il recente pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 8770/20, resa su fattispecie per molti versi analoghe.

La Provincia, fin dall'instaurarsi dei contenziosi con entrambi gli istituti di credito, Unicredit e Bnl (nei confronti di UNICREDIT il contenzioso si è concluso nell'anno 2019, con sentenza di appello passata in giudicato in favore della Provincia e, per il cui effetto, alla Provincia sono stati rimborsati 1.185.761,02 euro, oltre spese di giudizio), ha provveduto ad accantonare le somme derivanti sia dalle sentenze di I grado, sia quelle relative ai flussi medio tempore generati dai contratti derivati e dalle loro rimodulazioni, per complessivi 7.086.722,98 euro e, solo a conclusione di tutte le fasi del contenzioso ancora in corso con BNL, procederà allo svincolo e all'utilizzo delle somme che si renderanno disponibili".

Riscontrando l'accantonamento di euro 7.086.723 a titolo di "fondo sentenza Swap" e alla luce del quadro riportato, si raccomanda all'Ente di monitorare il giudizio in itinere e provvedere all'eventuale svincolo delle somme esclusivamente a seguito della presenza di una sentenza passata in giudicato.

1.8. La gestione dei residui

L'art. 228, c. 3, del Tuel, prescrive che: *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*

Il d.lgs. n. 118 del 2011, infatti, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, ha confermato la necessità dell'operazione annuale di riaccertamento dei residui, e all'art. 3, c. 4, richiamato dall'art. 228, c. 3, del Tuel, precisa che *“possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate, esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili ... Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*. Appare evidente la connessione fra il corretto svolgimento dell'operazione di riaccertamento dei residui, in particolare di quelli attivi e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono la componente positiva del risultato d'amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 Tuel) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell'esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187 Tuel), nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 Tuel).

Pertanto, nel caso in cui l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura per le spese sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l'emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.

Con decreto del Presidente della Provincia n.53 dell'11 giugno 2020 si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019, le cui risultanze sono di seguito riportate.

Tabella 15 – Riaccertamento ordinario dei residui

ELENCO	IMPORTO
Minori residui attivi riaccertati	1.232.071
Maggiori residui attivi riaccertati	0
Minori residui passivi riaccertati	2.412.539
Residui attivi correlati reimputati in quanto non esigibili	3.745.167

Residui attivi non correlati reimputati in quanto non esigibili	0
Residui passivi reimputati in quanto non esigibili	7.396.868
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui	10.457.998
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza	22.547.715
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui	3.927.559
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui	13.868.741
Residui attivi riclassificati	0
Residui passivi riclassificati	0

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati riportati nella relazione tecnica

Le tabelle che seguono indicano le movimentazioni delle partite contabili che hanno interessato i residui, attivi e passivi, negli esercizi in osservazione.

Tabella 16 - Residui attivi

ANNO 2019	
RESIDUI INIZIALI	33.689.699
RISCOSSIONI C/R	9.909.914
RESIDUI DI COMPETENZA	10.457.998
RESIDUI ELIMINATI /MAGGIORI ENTRATE	-1.232.071
TOTALE RESIDUI	33.005.713
% RISCOSSIONE RESIDUI	29,41 %
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	14,74 %

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Tabella 17 - Residui passivi

ANNO 2019	
RESIDUI INIZIALI	21.897.299
PAGAMENTI C/R	15.557.200
RESIDUI DI COMPETENZA	13.868.741
RESIDUI ELIMINATI /MAGGIORI ENTRATE	-2.412.540
TOTALE RESIDUI	17.796.300
% PAGAMENTI RESIDUI	71,05 %
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	24,09 %

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Come si evince dalle tabelle su riportate, relativamente alla gestione dei residui, si rilevano i seguenti risultati:

- totale dei residui attivi pari ad euro 33.005.713 in linea con il *trend* registrato nel 2018 (euro 33.689.699) sia in termini di gestione residui che di competenza. Si riscontra, rispetto all'esercizio 2018, un calo del grado di riscossione a residuo che scende dal 41,23 per cento al 29,41 per cento;
- analogamente per i residui passivi si registra una graduale flessione anche nell'esercizio 2018 in linea con il *trend* del triennio precedentemente analizzato (euro 21.897.299 nel 2018). Si osserva una percentuale di pagamento a residuo in linea con l'esercizio 2018 (pari al 72,82 per cento) e un lieve calo della formazione dei residui che dal 30,57 per cento del 2018 scende al 24,09 per cento.

Relativamente all'anzianità dei residui dell'esercizio 2019 si evidenziano i valori riportati nelle seguenti tabelle.

Tabella 18 - Anzianità residui attivi

Voci	Esercizio 2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Totale parte corrente	2.278.006	2.161.679	1.585.825	2.344.941	2.830.899	5.328.989	16.530.339
Totale parte capitale	2.680.398	1.388.873	5.598.566	114.991	539.236	4.400.517	14.722.581
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.022.463	50	1.787	0	0	728.492	1.752.792
Totale residui attivi	5.980.867	3.550.602	7.186.178	2.459.932	3.370.135	10.457.998	33.005.713

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati della Relazione tecnica.

Relativamente all'anzianità dei residui attivi si osserva che circa il 28,88 per cento del totale è relativo all'anno 2015 e precedenti, percentuale in calo rispetto al triennio 2016 - 2018 ma che al tempo stesso rappresenta circa un terzo dei residui presenti al 31 dicembre 2019.

Si osserva, tra l'altro, come il 31,69 per cento dei residui provenga dalla competenza. L'Ente dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie per la riscossione dei crediti pregressi, valutando se sussistano o meno i presupposti per la riscossione nonché l'inserimento di tali voci, in modo più significativo, nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tabella 19 - Anzianità residui passivi

Voci	Esercizio 2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	1.142.667	261.535	237.917	379.798	638.293	10.203.035	12.863.246
Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.312	218.934	20.444	483.053	76.538	2.461.164	3.268.445
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	352.294	13.332	25.056	22.449	46.935	1.204.542	1.664.609
Totale residui passivi	1.503.273	493.801	283.418	885.301	761.766	13.868.471	17.796.300

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati della Relazione tecnica.

In merito all'anzianità dei residui passivi, invece, si evidenzia un valore dell'esercizio 2015 e precedenti, pari al 11,22 per cento in ulteriore miglioramento rispetto al 13,09 per cento dell'esercizio 2018.

I residui di competenza ammontano ad euro 13.868.471 incidendo per il 77,93 per cento sul totale dei residui. Tale percentuale è in peggioramento rispetto al 73,82 per cento registrato nel 2018.

Si osserva, pertanto, che la Provincia di Chieti, riguardo ai residui passivi, sta procedendo ad una corretta applicazione del principio di competenza finanziaria rafforzata, che come noto ha comportato una corrispondenza tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni; ciò dovrebbe determinare un fisiologico contenimento degli *stock* dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora riscosse o pagate.

Per i residui passivi si raccomanda all'Ente di proseguire nella rispettosa applicazione del principio contabile su indicato e per i residui attivi che siano adottate adeguate misure al fine di ridurre l'entità di quelli più vetusti.

È stato richiesto un approfondimento circa le somme che la Regione Abruzzo deve rimborsare a seguito dell'attuazione della legge 56 del 2014. In merito l'Ente ha riferito così come di seguito illustrato.

- Funzioni fondamentali: gli accertamenti di cui alle determinazioni n. 1376 del 2015 (euro 2.755.262) e n. 1016 del 2016 (euro 2.850.444) sono stati parzialmente incassati e all'attualità residuano rispettivamente euro 451.935 ed euro 1.059.254.
- Funzioni del mercato del lavoro periodo 2015 - 2016: *“la Provincia di Chieti ha promosso, dinanzi al TAR Abruzzo-Pescara, il Ricorso per ingiunzione n. 157/2018 RG - valore causa € 995.071,97 (€ 673.272,22 per il 2015 + € 321.799,75 per il 2016). Il TAR ha emesso il D.I. 34/2018, (mai opposto dalla Regione), con il quale ha accolto il ricorso e condannato la Regione al pagamento in favore della Provincia della somma di € 995.071,97 oltre interessi legali dal dovuto fino al saldo (le spese del procedimento liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge sono state poste a carico della Regione). In data 1° luglio 2020, questo Ente ha notificato alla Regione Ricorso per ottemperanza n.245/2020 RG dinanzi al TAR-Pescara per ottenere il pagamento del dovuto a far data dalla notifica del DI n 34/2018. Con sentenza n.45/2021 il ricorso è stato accolto con obbligo della Regione a dare esecuzione al DI 34/18 entro 60 gg e con contestuale nomina di un Commissario*

ad acta nella persona del Prefetto di Pescara, nell'ipotesi di ulteriore inottemperanza. In data 10/03/2021 il Legale della Provincia ha comunicato di aver notificato la sentenza alla Regione".

- *Contributo per i servizi trasporto e assistenza scolastica disabili periodo 2014 - 2016: "la Provincia di Chieti ha promosso, dinanzi al TAR Abruzzo-Pescara, il Ricorso per ingiunzione n. 156/2018 RG - valore causa € 2.440.325,51 (€ 2.198.978,80 per anni 2009/2014 + € 241.347,71 per anni 2015/2016. Il TAR ha emesso il D.I. 33/2018, (mai opposto dalla Regione), con il quale ha accolto parzialmente il ricorso (limitatamente all'annualità 2014 per incertezza sulla quantificazione del credito relativo agli altri anni) con condanna della Regione al pagamento in favore della Provincia della somma di € 315.783,53 oltre interessi legali dalla data in cui è stata corrisposta la quota di contributo (le spese del procedimento liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge sono state poste a carico della Regione)*

In data 1° giugno 2020, questo Ente ha notificato alla Regione Ricorso per ottemperanza n.186/2020 RG dinanzi al TAR-Pescara per ottenere il pagamento del dovuto a far data dalla notifica del DI n 33/2018. Con sentenza n.43/2021 il ricorso è stato accolto con obbligo della Regione a dare esecuzione al DI 33/18 entro 60 gg e con contestuale nomina di un Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Pescara, nell'ipotesi di ulteriore inottemperanza. In data 10/03/2021 il Legale della Provincia ha comunicato di aver notificato la sentenza alla Regione".

- *Contributo per i servizi trasporto e assistenza scolastica disabili periodo 2009 -2013: "la Provincia di Chieti ha promosso, dinanzi al TAR Abruzzo-Pescara, il Ricorso per ingiunzione n. 289/2018 (valore causa € 1.319.234,00). Il TAR ha emesso il D.I. 18/2019 (la Regione si è costituita con atto depositato il 04/10/2019) con il quale ha accolto il ricorso e condannato la Regione al pagamento in favore della Provincia della somma di € 1.319.234,24 (nulla per le spese). In data 1° luglio 2020 questo Ente ha notificato alla Regione ricorso per ottemperanza n.244/20 RG dinanzi al TAR-Pescara per ottenere il pagamento del dovuto a far data dalla notifica del DI n 289/2018.*

Con sentenza n.44/2021 il ricorso è stato accolto con obbligo della Regione a dare esecuzione al DI 18/18 entro 60 gg e con contestuale nomina di un Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Pescara, nell'ipotesi di ulteriore inottemperanza. In data 10/03/2021 il Legale della Provincia ha comunicato di aver notificato la sentenza alla Regione". Tale somma, come già evidenziato nello specifico paragrafo, è stata prudenzialmente accantonata nel risultato di amministrazione.

- *Funzioni non fondamentali: "la Provincia di Chieti ha promosso, dinanzi al TAR Abruzzo-Pescara, il Ricorso ordinario n. 403/2018 - valore causa € 4.375.329,92 (€ 2.665.956,99 per il 2015 + € 1.709.372,93 per il 2016). Il contenzioso è ancora in corso. Con nota prot n.9407 del 13/07/2020, inoltre, è stato chiesto al RTP "Saracco-Colletti-Formentin-Di Giovanni-Colasurdo",*

raggruppamento incaricato di rappresentare l'Ente nella controversia, di depositare istanza di prelievo ai sensi dell'art.71, comma 2, cpa".

Alla luce del quadro sopra riportato, la Sezione si riserva di verificare, in sede di esame delle relazioni semestrali sul piano di riequilibrio finanziario dei prossimi esercizi, l'evoluzione dei residui, con particolare riguardo alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento da parte dell'Ente, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

Si raccomanda, altresì, il costante monitoraggio dei procedimenti posti in essere nei confronti della Regione Abruzzo al fine di tutelare l'effettivo incasso dei crediti vantati.

1.9. I debiti fuori bilancio

La Provincia di Chieti, in sede di adozione del piano di riequilibrio, ha avviato un'attività ricognitiva dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2012 e di quelli in corso di riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012.

La situazione emersa ha evidenziato la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati a valere sul bilancio 2012 per euro 2.866.061 quali oneri straordinari di parte corrente ed euro 786.024 come debiti fuori bilancio in conto capitale, per un totale di euro 3.652.085

Riguardo alle situazioni debitorie al 31 dicembre 2012 ancora da riconoscere sono evidenziati debiti per euro 1.187.324, importo, successivamente elevato ad euro 1.844.479 a seguito della ulteriore ricognizione effettuata in data 7 febbraio 2013 in sede di modifiche e integrazioni dello schema istruttorio del piano di riequilibrio pluriennale.

L'importo di euro 1.884.479 è così composto:

- euro 62.907 per sentenze esecutive;
- euro 379.832 per copertura di disavanzi;
- euro 90.000 per procedure espropriative/occupazione d'urgenza;
- euro 1.312.141 per acquisizione di beni e servizi senza impegno.

Al riguardo, la Provincia, nello schema istruttorio relativo al piano di riequilibrio pluriennale, ha comunicato quanto segue: *"l'Ente non intende accedere, per il momento alla assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio, per spese di investimento, in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma 1, del Tuel, nonché per accedere al Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del Tuel"*.

Nelle tabelle che seguono si riportano i debiti fuori bilancio effettivamente riconosciuti dall'Ente al 31 dicembre nell'annualità in esame e i debiti in attesa di riconoscimento.

Tabella 20 – Debiti fuori bilancio

2019	
Totale debiti fuori bilancio riconosciuti	175.727
<i>di cui:</i>	
Sentenze esecutive	175.727
Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni	-
Ricapitalizzazione di società a partecipazione pubblica	-
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza	-
Acquisizione di beni e servizi	-

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati trasmessi dall'Ente e delle Relazioni dell'Organo di revisione

Tabella 21 – Debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento

2019	
Totale debiti fuori bilancio riconosciuti o segnalati dopo la chiusura dell'esercizio	26.233
<i>di cui:</i>	
Debiti riconosciuti e finanziati	26.233
Debiti in attesa di riconoscimento	-

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati trasmessi dall'Ente e delle Relazioni dell'Organo di revisione

In merito ai debiti fuori bilancio riconosciuti, si segnala, come indicato dall'Organo di revisione nella relazione al rendiconto, che trattasi di debiti di parte corrente.

Come attestato dalla relazione al rendiconto 2019 dell'Organo di revisione, le deliberazioni di riconoscimento e finanziamento dei debiti su indicati risultano trasmesse alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

Relativamente alle modalità di copertura l'Ente ha comunicato che tali debiti *“sono stati finanziati con fondi correnti di bilancio”*.

Inoltre, è stato evidenziato che nell'anno 2021 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per euro 30.910 e che non sono presenti situazioni di cui all'articolo 194 del Tuel.

La Sezione ricorda, nuovamente, che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal Tuel. Quando il fenomeno assume dimensioni rilevanti e reiterate in più esercizi finanziari, è presumibile che gran parte di tali debiti sia riconducibile alla incapacità di porre in essere una corretta politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese, alla possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa, ovvero alla finalità di garantire i vincoli del pareggio e degli equilibri interni.

In conclusione, si raccomanda all'Ente, di porre in essere tutte le azioni necessarie a rimuovere le cause che determinano la formazione di debiti fuori bilancio.

Si ricorda, ulteriormente, che, a seguito della nuova riforma contabile attuata dal d.lgs. n. 118 del 2011, per escludere l'emersione di debiti occulti e pregressi, come pure i ritardi nei pagamenti, ai sensi del riformato articolo 183, comma 8, del Tuel, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa ha l'obbligo di accertarsi che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; l'eventuale violazione del predetto obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Pertanto, si raccomanda all'Amministrazione e all'Organo di revisione di effettuare un'attenta ricognizione e valutazione delle potenziali passività, già presenti oppure a rischio di insorgenza, ponendo sotto tutela gli equilibri del bilancio mediante accantonamenti specifici nei fondi rischi, ai fini di una sana e corretta gestione finanziaria.

Il fondo a tutela delle passività potenziali derivanti da contenziosi in essere presenta, al 31 dicembre 2019, una consistenza pari ad euro 1.970.766.

1.10. I rapporti con le società partecipate

Dall'esame del piano di razionalizzazione straordinario delle società partecipate della Provincia, attuato con deliberazione del Consiglio n. 54 del 26 settembre 2017, già oggetto di deliberazione della Sezione n. 162/2017/VSG, emerge che l'Ente detiene dieci partecipazioni dirette e una partecipazione indiretta.

Tabella 22 - Elenco delle partecipazioni dirette della provincia di Chieti

Ragione sociale/denominazione	Forma giuridica	Quota partecipazione	Risultato di esercizio		
			2015	2014	2013
SOCIAETA' CONSORTILE INNOVAZIONE AUTOMOTIVE E METALMECCANICA a R.L. (IAM)	soc.cons. a.r.l.	5,29%	3.977	1.919	-
SOCIETA' CONSORTILE TRIGNO-SINELLO a R.L.	soc.cons. a.r.l.	30,51%	-	-	-
SOCIETA' ALESA S.R.L.	S.r.l.	94,32%	-73.085	1.917	1.220
ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S.P.A. (OPS)	S.p.a.	89,70%	5.601	11.472	1.411
CONSORZIO PER LA DIVULGAZIONE E SPERIMENTAZIONE DELLE TECNICHE IRRIGUE S.R.L. (COTIR) - <i>in liquidazione</i>	S.r.l.	17,86%	-901.118	-209.231	350.979
EDIZIONI SCIENTIFICHE ABRUZZESI S.R.L. (ESA) - <i>estinta</i>	S.r.l.	10,00%	-4.487	-20.526	-55.390
SOCIETA' CONSORTILE CHIETINO-ORTONESE a R.L. - <i>in liquidazione</i>	soc.cons. a.r.l.	30,00%	-5.419	-165	-4.854

SOCIETA' CONSORTILE FISHERIES LOCAL ACTION GROUP FLAG COSTA DEI TRABOCCHI a R.L. (FLAG)	soc.cons. a.r.l.	10,67%	5.110	-1.411	-594
SOCIETA' CONSORTILE MAIELLA VERDE a R.L.	Soc. cons. a r.l.	0,53%	-43.685	3.228	20.825
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA - in liquidazione	Soc. cons. per azioni	10,05%	-	-	-
			860.483	1.244.696	580.628

Fonte: Deliberazione Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 162/2017/VSG del 9 novembre 2017.

Tabella 23 – Elenco partecipazioni indirette della provincia di Chieti

Ragione sociale/denominazione	Forma giuridica	Quota partecipazione	Risultato di esercizio		
			2015	2014	2013
SOCIETA' CONSORTILE OLTRE IL MARE a R.L.	Soc. cons. a r.l.	0,08%	ND	ND	ND

Fonte: Deliberazione Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 162/2017/VSG del 9 novembre 2017.

Il predetto piano è stato oggetto di analisi da parte di questa Sezione con deliberazione n. 162/2017/VSG del 9 novembre 2017, nella quale si accertava la sostanziale regolarità del provvedimento di razionalizzazione, evidenziando, che la ricognizione straordinaria conferma le scelte della precedente revisione di dismissione di otto partecipate, a cui si aggiunge la decisione di liquidare la società *Alesa S.r.l.*, che svolge attività di assistenza tecnica in tema di energia e fonti rinnovabili nei confronti di enti pubblici, ritenuta non più necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali. L'Ente ha ritenuto di mantenere l'unica partecipazione nella società *Organizzazione Progetti e Servizi S.p.a.*, affidataria in house dell'attività di supporto informatico agli uffici provinciali e di verifica degli impianti termici. Al riguardo, tuttavia, la Sezione ha rilevato che la Provincia "...oltre a trascurare il profilo di revisione dei costi della controllata *Organizzazione Progetti e Servizi S.p.a.*, omette di valutare la sostenibilità finanziaria, per la stessa società, della citata riduzione dell'importo della convenzione SIPI; tale misura, infatti, se non compensata da un contenimento dei costi aziendali, potrebbe rischiare di compromettere l'equilibrio economico-finanziario della società, che ha registrato, negli ultimi tre esercizi, utili molto esigui".

L'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), al comma 1, così recita: "...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione". Il successivo comma 3 prevede, poi, che "I provvedimenti di cui ai commi

1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”.

Al riguardo l’Ente, con deliberazione consiliare n. 38 del 30 dicembre 2020 ha provveduto alla ricognizione periodica delle partecipazioni dirette e indirette posseduta al 31.12.2019, trasmettendo la relativa deliberazione a questa Sezione in data 18 gennaio 2021, acquisita con protocollo n. 149.

Dall’analisi della suddetta deliberazione emerge quanto segue:

- Società *in house* O.P.S. S.p.a.: mantenimento della partecipazione con intervento di razionalizzazione in occasione del rinnovo del contratto di servizio SIPI, disposto con deliberazione consiliare n. 62 del 20 dicembre 2018, con riduzione del corrispettivo erogato per i servizi effettuati da euro 903.107 oltre IVA annue ad euro 615.700 oltre IVA per il triennio 2019 - 2021. Tale società è sottoposta al controllo analogo congiunto, sulla base dell’intesa approvata dal Consiglio provinciale con delibera n. 33 del 16 luglio 2019 e dal Consiglio comunale di Chieti, unico altro socio, con atto n. 539 del 28 ottobre 2019.
- Società Alesa S.c.a.r.l.: conferma della volontà di liquidazione, come stabilito dai precedenti piani di razionalizzazione. Dalla relazione del II semestre 2019, l’Organo di revisione dichiara, in merito alla suddetta liquidazione, che *“è stata ritardata dalla gestione dei contenziosi della società e dalla rinuncia dei liquidatori individuati. La società, comunque, non è più operativa”*.
- Società Trigno - Sinello Soc. Cons. a r.l.: l’Ente ha predisposto, a seguito della dismissione della partecipazione, un accertamento di euro 27.000, somma che non risulta ancora incassata. Dalla nota di riscontro emerge inoltre che *“Con avviso del 15/06/2020, la Provincia ha esperito il tentativo di vendita della propria quota, andato deserto. Con nota prot. n. 9955, nel comunicare l’esito della procedura di vendita, ha chiesto alla Società il rimborso della quota. Successivamente, con prot. n. 755 del 18/01/2021, la Provincia di Chieti ha provveduto a trasmettere anche la Deliberazione consiliare n. 38 del 30 dicembre 2020, di revisione periodica e censimento annuale delle partecipazioni pubbliche, nell’ambito della quale veniva confermata la volontà dell’Ente di sollecitare, tra le altre, la Società “Trigno-Sinello Soc. Cons. a r.l.”, mediante notifica dello stesso provvedimento, «a liquidare il valore delle quote dismesse dalla Provincia di Chieti, dando mandato al Servizio società partecipate di procedere ai sensi di quanto previsto dall’art. 2437-*quater*, comma 6, del Codice civile, qualora, entro il 18 gennaio 2021, le società in parola non avessero adempiuto alla liquidazione della quota mediante acquisto da parte della società stessa,*

utilizzando le riserve disponibili, secondo il comma 5 del richiamato art. 2437-quater del Codice Civile». La Società, in data 3 febbraio 2021, è tornata a sollecitare il versamento di un contributo riferito al biennio 2009-2010, relativo al cofinanziamento per la realizzazione di un sistema di accoglienza turistica locale. Gli uffici del settore 2 stanno verificando la richiesta in modo da definire il rapporto dare/avere con la società stessa. La Società, inoltre, in data 18 febbraio 2021, ha trasmesso una nota con la quale ha richiesto alla Provincia di Chieti di riconsiderare la decisione di recedere dalla Società Trigno-Sinello. Con nota prot. n. 4657 del 18 marzo 2021, la Provincia di Chieti ha illustrato le motivazioni che impediscono l'accoglimento della richiesta della Società».

- Società Consortile I.A.M.: Parimenti alla situazione precedente, anche questa partecipazione, del valore pari di euro 6.085, non è stata liquidata.

Tenuto conto del mancato riscontro alle richieste di liquidazione della quota, "... in data 18/03/2021, è stata effettuata un'ulteriore comunicazione con la quale sono stati trasmessi la determinazione di accertamento della quota da rimborsare e l'IBAN da utilizzare per effettuare il pagamento".

- Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche irrigue s.r.l. (C.o.t.i.r.) in liquidazione e società consortile Chietino-Ortonese a responsabilità limitata (Chietino-Ortonese Soc. Cons. a r.l.) in liquidazione: è stato effettuato un sollecito agli organi liquidatori per la conclusione del procedimento al fine di proseguire la liquidazione delle quote dismesse. In particolare, emerge che per la società consortile Chietino-Ortonese a responsabilità limitata, *"con determinazione dirigenziale n. 1122 del 25 novembre 2020 è stato disposto l'accertamento della somma di euro 15.169,12, per riparto delle attività residue della liquidazione ..."*. All'attualità tale somma non risulta ancora incassata e dalle informazioni trasmesse dall'Ente, emerge che il liquidatore ha predisposto il bilancio finale di liquidazione con disposizione di cancellazione della società.

- Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti - Pescara in liquidazione: l'Ente prende atto che la *"società ha confermato la presa d'atto del recesso del socio Provincia di Chieti, evidenziando di non aver potuto recepire in delibera detto recesso, poiché l'Assemblea dei Soci non si è mai costituita e confermando che, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto consortile, la quota iniziale di partecipazione al capitale sociale non potrà essere restituita"*. Le quote erano state *"...originariamente acquistate al prezzo di Lire 109.000.000 (n. 109 quote da 1 milione di Lire)"*. Si rileva, al riguardo, la rilevanza della perdita corrispondente alla partecipazione iniziale.

- Società consortile Maiella Verde a r.l.: dal testo della delibera emerge che *"a seguito di visura camerale effettuata in data 9 aprile 2020, si evince che la Provincia di Chieti non fa più parte del novero dei soci della società Maiella Verde Soc. Cons. a r.l. e che, tra le «Modifiche statutarie, atti e*

fatti soggetti a deposito», è riferito il recesso, tra gli altri, del socio «Provincia di Chieti», disponendo che le quote dello stesso, mediante costituzione di riserva, andassero ad accrescere proporzionalmente ai restanti soci, ai sensi dell'art. 5 del vigente statuto e dell'art. 2609 del C.C., lasciando invariato il capitale sociale" e pertanto "il procedimento di dismissione della partecipazione della Provincia di Chieti nella Società Maiella Verde Soc. Cons. a r.l. può ritenersi concluso". Dalla lettura della relazione del II semestre 2019, l'Organo di revisione evidenzia che la società "ha disposto che le quote dei soci recedenti, non possono essere restituite e che, mediante costituzione di riserva, andranno ad accrescersi proporzionalmente ai restanti soci, lasciando invariato il capitale sociale, al fine di conservare intatti gli elementi di premialità valutati in occasione della partecipazione ai bandi GAL e SSL". La quota era stata acquistata dall'Ente per euro 619.

- Società FLAG Costa dei Trabocchi a r.l.: il Consiglio ha manifestato "formale assenso alla determinazione del valore delle quote possedute dalla Provincia di Chieti nella Società FLAG Costa dei Trabocchi a r.l., al fine di concludere, nei tempi più celeri il procedimento di dismissione della partecipazione, tenuto conto che, come comunicato con nota datata 7 dicembre 2020, il valore delle azioni della Provincia di Chieti è stato determinato dagli amministratori, in € 1339,51=, pari al 10,67% del Patrimonio Netto della Società al 31/12/2017, ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile, così come stabilito dallo Statuto della Società, dopo aver esperito, con esito negativo, il tentativo di collocazione presso gli altri soci".

All'attualità risulta che la Società "non ha ancora versato la somma relativa alla quota dismessa. In questo caso, tuttavia, la Società ha preso atto ed ha accolto la richiesta di recesso della Provincia di Chieti. Con la delibera di Consiglio provinciale n. 38/2020, di revisione periodica e censimento annuale delle partecipazioni pubbliche, la Provincia di Chieti ha manifestato formale assenso alla determinazione del valore delle quote possedute dalla Provincia di Chieti nella società FLAG Costa dei Trabocchi a r.l.. La deliberazione è stata inviata anche alla Società FLAG Costa dei Trabocchi a r.l., con nota prot. n. 755 del 18/01/2021. In data 11/03/2021, con protocollo n. 4200, la Provincia di Chieti ha inviato una ulteriore comunicazione alla Società, trasmettendo l'IBAN per il versamento e la determinazione n. 180 del 5 marzo 2021, con la quale è stato disposto l'accertamento della somma di € 1.339,51, per il rimborso della quota di partecipazione".

- Società consortile Centro Alimentare La Valle della Pescara a r.l.: l'Ente non detiene più alcuna partecipazione poiché la Società ha preso atto del recesso nel corso dell'assemblea del 29 aprile 2016 provvedendo alle consequenziali comunicazioni camerali, a seguito delle quali la Provincia di Chieti non risulta più socio. Pertanto, tutte le azioni poste in essere hanno come unico obiettivo quello della liquidazione della quota posseduta.

Nella citata deliberazione di revisione ordinaria si riscontra *“che con nota prot. n. 19912 del 12/12/2019, la Provincia di Chieti ha comunicato alla Società Consortile Centro Alimentare La Valle della Pescara a r.l., di aver preso atto, con la delibera n. 59 del 28/11/2019, della valutazione della quota della Provincia di Chieti, fissata in 72.960,00 nell'ambito della Assemblea dei soci del 29 aprile 2016, e di aver demandato alla Segreteria Generale tutte le attività necessarie a recuperare le somme spettanti alla Provincia di Chieti”* e che *“a seguito di numerose ulteriori sollecitazioni anche per le vie brevi attraverso gli avvocati della Provincia di Chieti, la Società, con comunicazione a mezzo e-mail del 10/12/2020, ha proposto il versamento di quanto richiesto da questa Amministrazione con la sopra citata nota prot. n. 19912 del 12/12/2019, di procedere al versamento di quanto dovuto in n. 6 rate semestrali, con cadenza 30 giugno e 31 dicembre, a partire dall'anno 2021”*. Il Consiglio ha accettato la suddetta proposta di rateizzazione da parte della società e *“Con Determinazione dirigenziale n. 175 del 05/03/2021, è stato disposto l'accertamento delle somme che la Società dovrà rimborsare, definendo i tempi e gli importi di ciascuna rata, sia in termini di sorte capitale che di interessi maturati. Con nota prot. n. 4197 dell'11 marzo 2021, la suddetta determinazione dirigenziale di accertamento è stata trasmessa alla Società, unitamente all'IBAN da utilizzare per effettuare i versamenti”*.

In merito alle dismissioni, questa Sezione, sottolinea la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace dalla Provincia, evitando che gli stessi si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi, soprattutto per società come la Alesa s.r.l. in cui la quota detenuta è quasi totalitaria (pari al 94,32 per cento).

Si raccomanda, pertanto, il costante monitoraggio delle procedure volte all'incasso delle quote possedute e dismesse dall'Ente.

Dall'esame del questionario al rendiconto 2019 emerge che il sistema informativo dell'Ente è in grado di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente locale e le sue società partecipate e che i prospetti dimostrativi dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, ex articolo 11, comma 6, lettera j, del d.lgs. n. 118 del 2011 recano la doppia asseverazione degli organi di revisione.

Si riscontra, inoltre, la conciliazione tra dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

2. Ulteriori analisi

Dall'analisi del rendiconto 2019 è emerso, inoltre, quanto segue:

- Indice di tempestività pari a 1,30 giorni

Al riguardo l'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2019, ha comunicato che *"l'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti"*. Si raccomanda all'Ente di monitorare le misure che hanno garantito il rispetto della normativa vigente.

In merito all'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2019, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge n. 33 del 2013, l'Ente ha comunicato, tramite la nota di riscontro alla richiesta istruttoria, che *"alla data del 31.12.2019 era pari a euro 575.399,82. Sul sito istituzionale della Provincia, nell'area tematica "Amministrazione trasparente", sono presenti i dati riferiti ai singoli trimestri fino al 30.09.2019, manca solo quello del IV trimestre 2019 che, per mero disguido, non è stato pubblicato. Il servizio preposto ha già ricevuto disposizioni in tal senso per la relativa pubblicazione. Si specifica, inoltre, che l'ammontare dei debiti al 31.12.2020, pari a euro 487.080,68, è stato regolarmente pubblicato ed è coerente con quello risultante sulla PCC"*.

3. Aggiornamento primo e secondo semestre 2020 e rilievi di sintesi

L'articolo 114 bis del decreto - legge 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto che *"la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020, prevista dal comma 6 dell'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

L'Organo di revisione ha inviato la relazione in data 13 febbraio 2021 (acquisita con protocollo n. 819 del 15 febbraio 2021).

Dall'analisi della relazione, emerge che l'Ente ha subito una contrazione delle entrate proprie, rispetto all'anno 2019, in relazione ai periodi di *lockdown* totale che sono stati imposti a livello nazionale per contrastare gli effetti della pandemia causata dal COVID - 19.

Nello specifico le contrazioni hanno riguardato:

- Imposta sulle assicurazioni Rc auto per euro 737.462;
- Imposta provinciale di trascrizione per euro 1.677.871;
- Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) per euro 294.325.

Tali minori entrate hanno trovato compensazione dagli appositi fondi erogati in via straordinaria dallo Stato a tutto il comparto delle province italiane e, in particolare, alla Provincia di Chieti è stato riconosciuto un contributo di euro 5.506.681.

L'Ente ha tuttavia programmato una *“riduzione delle spese per la restituzione della parte corrente dell'indebitamento da mutui MEF e CDP, attraverso i provvedimenti adottati dallo Stato e con la rinegoziazione delle posizioni debitorie con Cassa Depositi e Prestiti. Si sono inoltre verificate maggiori spese a causa della pandemia da COVID 19 (es. manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici per adattarli alle disposizioni su distanziamento, ventilazione, ecc., sanificazioni, adattamento informatico al lavoro agile) i cui costi sono stati coperti dagli stanziamenti dello Stato. Come da normativa dettata per ultimo dalla Legge di bilancio dello Stato 2021, i fondi ricevuti ed eccedenti la somma delle minori entrate e maggiori spese dovute alla pandemia da COVID 19, determineranno avanzo vincolato che potrà essere applicato al bilancio 2021 per le medesime finalità”*. Il termine per rendicontare l'utilizzo delle somme ricevute è posto al 31 maggio 2021.

L'Ente, nel corso dell'anno 2020, ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 75.060, tutti relativi alla fattispecie della lettera A dell'articolo 194 del TUEL (sentenze esecutive).

Per quanto concerne, invece, le alienazioni effettuate, euro 25.450 derivano da alienazioni di mezzi mentre euro 3.511 derivano da alienazioni di relitti stradali.

L'Organo di revisione evidenzia, inoltre, che *“con deliberazione n. 30 del 10/11/2020 il Consiglio Provinciale ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove si è accertato, ai sensi dell'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000 il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti”*.

Ciò premesso, questa Sezione si riserva di approfondire i menzionati aspetti in sede di analisi del rendiconto 2020.

P.Q.M.

alla luce delle sopra esposte conclusioni, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, sulla base della relazione al rendiconto 2019, redatta dall'Organo di revisione, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e segg., della legge n. 266 del 2005, e delle relazioni sul piano di riequilibrio finanziario della provincia di Chieti al 31 dicembre 2019 e all'anno 2020, redatte dal medesimo Organo, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 6, del Tuel;

ACCERTA

- l'implementazione, da parte della provincia di Chieti, delle misure di risanamento previste e il conseguimento del ripiano dell'intera massa passiva prevista, in anticipo rispetto all'orizzonte temporale decennale; sul punto, la Sezione richiama all'Ente la facoltà concessa dall'art. 243-*quater*, comma 7-*bis*, del Tuel;

- in relazione all'esame del questionario al rendiconto 2019, le criticità e le irregolarità di seguito evidenziate ed analizzate in dettaglio nella precedente parte narrativa:
 - mancato rispetto del parametro P4 "*sostenibilità dei debiti finanziari*" ai sensi del d.m. 28 dicembre 2018;
 - presenza di debiti fuori bilancio;
 - presenza di una consistente entità di residui attivi vetusti;
 - mancata adozione di atto formale di segno contrario rispetto all'originaria decisione del piano, dal quale emergano l'avvenuto recupero anticipato del disavanzo e le sue modalità di copertura, corredato dal parere dell'Organo di revisione;

ORDINA

- all'Amministrazione provinciale di adottare le necessarie misure correttive al fine di superare le criticità e irregolarità rilevate e ricondurre le stesse entro i parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica nonché il costante monitoraggio dell'*iter* di incasso dei crediti vantati nei confronti della Regione Abruzzo e degli organismi partecipati, dandone comunicazione a questa Sezione;
- che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione sia comunicata al Presidente del Consiglio provinciale, anche ai fini della successiva sottoposizione della stessa all'attenzione del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei sindaci, ed all'Organo di revisione della provincia di Chieti.

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione provinciale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 5 maggio 2021.

Il Presidente relatore

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA

LORELLA GIAMMARIA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
06.05.2021 15:40:22
CEST

